

dossier

XIX Legislatura

Febbraio 2025

Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante regolamento
di organizzazione del Ministero
dell'università e della ricerca

Atto del Governo n. 250



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 228



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 309

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1-11,13,14	1
Articolo 12 (<i>Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale</i>)	14
Articolo 15 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	20

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca	
Atto del Governo n.	250	
Titolo breve:	Schema di DPR recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca	
Riferimento normativo:	Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede <i>consultiva</i>	<i>Assegnazione primaria:</i> I Affari Costituzionali
	1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) in sede <i>osservazioni</i>	<i>Deliberazione di rilievi:</i> V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (A.G. 250) reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero in sostituzione di quello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164. Lo schema, che reca una clausola di invarianza finanziaria, è corredato di relazione tecnica ed è sprovvisto di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Articoli 1-11,13,14

L'articolo 1 disciplina il rinnovo della struttura organizzativa del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo n. 8 direzioni generali in luogo delle attuali 5, coordinate da un segretario generale.

Le direzioni generali istituite sono le seguenti: direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore (lett. a); direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (lett. b); direzione generale del diritto allo studio (lett. c); direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica (lett. d); direzione generale dell'internazionalizzazione (lett. e); direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione postuniversitaria (lett. f); direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca (lett. g); direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione (lett. h). Restano due direzioni dedicate alla formazione superiore in generale: mentre quelle dell'elenco vigente sono dedicate, rispettivamente, alle istituzioni e agli ordinamenti della formazione superiore, quelle dell'elenco proposto sono dedicate, rispettivamente, alla sostenibilità e alla programmazione, la prima, e alla didattica e al personale, la seconda; mentre la prima continua ad occuparsi, come nell'elenco vigente, di tutte le istituzioni della formazione superiore (enti di ricerca compresi), la seconda vede ora limitato il proprio raggio di azione a istituzioni universitarie e AFAM; la direzione di cui alla lettera c) dell'elenco proposto, dedicata integralmente al diritto allo studio, nasce sostanzialmente per scorporo dalla direzione sugli ordinamenti (lettera b) dell'elenco vigente), cui era affidata tale competenza; il settore della ricerca, che nell'elenco vigente era affidato ad una sola direzione (quella di cui alla lettera c) vigente) è ora ripartito tra due distinte direzioni: una (quella di cui

alla lettera d) del nuovo elenco) si occuperà di programmazione dei finanziamenti e di innovazione tecnologica, mentre l'altra si occuperà di valutazione e sicurezza della ricerca stessa (quella di cui alla lettera g) del nuovo elenco); la nuova direzione generale di cui alla lettera f) del nuovo elenco è dedicata al settore concernente la fase immediatamente post-universitaria, e dunque ai dottorati di ricerca e alle altre forme di formazione successiva alla laurea.

L'articolo 2 disciplina la figura del segretario generale del Ministero, che opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita le proprie funzioni in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione.

Rispetto al regolamento vigente:

- l'intervento del segretario generale per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi non è più limitato al coordinamento ma ampliato all'istruttoria, inoltre sono inclusi anche gli atti di alta amministrazione;
- propone al Ministro, sentito il Capo di gabinetto, le linee generali dell'organizzazione dell'amministrazione;
- coordina le attività connesse alla misurazione e valutazione della *performance*;
- per quanto riguarda il coordinamento dei rapporti con enti esterni, è espunto il riferimento all'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e aggiunto il CNAM (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

Sono invece eliminate le competenze di coordinamento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, nelle seguenti aree:

- a) internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca;
- b) promozione e produzione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- c) promozione di eventi, manifestazioni e attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;
- d) attività connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonché attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento, da parte del segretario generale, delle funzioni di coordinamento e vigilanza che spettano a tale figura ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero (ossia, i direttori generali), ferma restando la titolarità dei rispettivi programmi di spesa nonché delle relative risorse finanziarie, esercitano le attività programmatiche e i poteri di spesa connessi ai predetti programmi, previa comunicazione al segretario generale.

L'articolo 3 definisce l'assetto della neocostituita Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore del MUR.

Delle 10 funzioni attribuite alla neoistituita Direzione generale, 8 – riportate alle lettere b), c), d), e), g), h), i) e l) – riguardano competenze che nel regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 sono attribuite alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore. Rispetto alla formulazione testuale delle 8 funzioni derivate, si segnala quanto segue:

- quanto alla lettera b), essa riprende una funzione – quella di finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani e alla *no-tax area* – che nel regolamento n. 164 del 2020 (articolo 3, comma 1, lettera h)) è assegnata alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore insieme a quella di finanziamento, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento, tutorato, tirocini, *stage e job placement* delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e i piani orientamento e tutorato. Nel testo del regolamento in commento (articolo 5, comma 1, lettera h)), la funzione relativa a “indirizzi in

materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento" è attribuita alla Direzione generale del diritto allo studio;

- le funzioni di cui alle lettere g), h) e i) corrispondono esattamente al contenuto di cui alla lettera o) dell'articolo 3 del regolamento vigente, ma figurano in essa unitariamente.

Le funzioni di nuova istituzione sono 2, corrispondenti alle lettere a) e f).

Nello specifico, la lettera a) attiene alla promozione e valutazione della sostenibilità del sistema della formazione superiore, in termini di attività didattica, di ricerca e di terza missione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili e tenendo conto della capacità di attrarre risorse nazionali e internazionali. La lettera f) riguarda invece la valutazione degli impatti del finanziamento pubblico, e in particolare modo dei fondi nazionali e europei, compreso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla comunità scientifica e territoriale di riferimento, anche attraverso analisi dei dati relativi alle pubblicazioni scientifiche, all'attività di diffusione della conoscenza, al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione di infrastrutture, laboratori, impianti per la ricerca applicata anche in sinergia e collaborazione con imprese, attività conto terzi, realizzazione di brevetti e creazione di *start-up* e *spin-off*, anche in attuazione delle iniziative del PNRR.

L'articolo 4, alle lettere a)-o), delinea le funzioni della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. La disposizione attribuisce una nuova denominazione alla preesistente Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore (di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164), in conseguenza dell'attribuzione alla medesima di nuove competenze.

Quindi, delle 13 funzioni attribuite alla Direzione generale in commento, 8 - indicate dalle lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) - riguardano competenze già attribuite alla Direzione. A queste funzioni, se ne aggiungono altre 4 in precedenza svolte dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164). Si tratta, nello specifico, delle funzioni indicate alle lettere l), m), n) e o). La lettera f) attribuisce, riformulandola, una funzione attribuita nel regolamento n. 164 del 2020 al Segretariato generale (articolo 3, comma 1, lettera g)) che riguarda il "supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale").

L'articolo 5, alle lettere a)-i) definisce l'assetto della Direzione generale del diritto allo studio¹.

In sintesi, delle funzioni attribuite alla Direzione generale in commento, 7 – riportate alle lettere a), b), c), d), e), f), e i) – riguardano competenze già attribuite alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Regolamento vigente. Le restanti 2 funzioni riguardano invece competenze già attribuite ad altre strutture. In dettaglio, la lettera g), nella prima parte, in cui prevede il "supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale", attribuisce una competenza che il regolamento n. 164 del 2020 assegna al Segretariato generale. Nella seconda parte, in cui prevede la "cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", fa riferimento a una competenza che deve essere esercitata in raccordo con la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 4, comma 1, lettera e)). Il regolamento n. 164 del 2020 conferisce tale funzione al Segretariato generale (articolo 2) e alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore (articolo 3).

¹ A oggi la funzione di tale Direzione è accorpata alla Direzione prevista dall'articolo 4 del Regolamento vigente.

La lettera h) prevede la funzione di indirizzo “in materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l’implementazione di specifici piani di intervento”. Tale funzione nel regolamento n. 164 del 2020 (articolo 3, comma 1, lettera h)) è assegnata alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore con una formulazione diversa (“finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani, alla *no-tax area* e, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento, tutorato, tirocini, *stage* e *job placement* delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l’implementazione di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e i piani orientamento e tutorato”). La funzione demandata alla Direzione non è più quindi di “finanziamento” ai servizi di orientamento, tutorato, tirocini, *stage* e *job placement*, bensì quella di fornire “indirizzi” in materia.

L’articolo 6, alle lettere a)-z) disciplina le competenze della Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica.

In sintesi, delle 21 funzioni attribuite alla Direzione generale in commento, 20 – riportate alle lettere a) - t) – riguardano competenze già attribuite alla Direzione generale della ricerca, con la precisazione che due di queste risultano riformulate in un nuovo testo. Si tratta in dettaglio delle funzioni individuate dalle lettere q) e t).

La lettera q) riguarda il “coordinamento, attuazione e monitoraggio del programma nazionale per la ricerca (PNR) e dei suoi aggiornamenti annuali” in luogo del “supporto alla redazione del programma nazionale per la ricerca (PNR) e ai suoi aggiornamenti annuali” (previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera g), del regolamento n. 164 del 2020). La lettera t) riguarda la “analisi, predisposizione e gestione di accordi per il finanziamento di attività di ricerca realizzata da consorzi, fondazioni, enti di ricerca privati e altri organismi operanti nel comparto della ricerca, riconosciuti da apposite norme e finanziati dal Ministero” invece della precedente “definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca” (disposta dall’articolo 5, comma 1, lettera r) del regolamento n. 164 del 2020).

Risulta invece di nuova attribuzione la funzione, prevista dalla lettera z), di “promozione e sostegno della ricerca per la competitività del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale per lo sviluppo di innovazioni trasformative, quali l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali (*automotive* e *big data*), nonché di processi di transizione verde (*green economy*) inclusiva e sostenibile”.

Nell’ambito della direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica operi la segreteria tecnica di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

L’articolo 7, alle lettere a)-p), disciplina le competenze della Direzione generale dell’internazionalizzazione.

Alla Direzione generale in parola sono attribuite molte delle funzioni che nel regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 sono svolte dalla Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione (articolo 6).

In particolare, delle 14 funzioni attribuite alla Direzione generale in commento, 12 – riportate alle lettere da a) ad n) – riguardano competenze già attribuite alla Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione. Le attività indicate alla lettera b) devono essere svolte in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, a differenza di quanto previsto dal regolamento n. 164 del 2020 che attribuisce tali competenze in via esclusiva.

La funzione prevista dalla lettera p) è attribuita dal regolamento n. 164 del 2020 alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore (articolo 3, comma 1, lettera d)). Risulta invece di nuova attribuzione la funzione, prevista dalla lettera o), di “promozione e coordinamento della partecipazione, per quanto di competenza del sistema della formazione superiore, allo sviluppo e all’attuazione del Piano Mattei, di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2”.

L'articolo 8, alle lettere a)-m) disciplina i compiti della direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e alta formazione post universitaria. Tale direzione generale è di nuova istituzione.

Le 11 funzioni che le sono attribuite possono essere considerate di nuova istituzione, specificando tuttavia che esse promanano, direttamente o indirettamente, da funzioni che nel regolamento vigente già esistono. Le materie in questione, nel regolamento vigente, sono tutte assegnate alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (articolo 4), ed in particolare possono considerarsi trasferite alla Direzione oggetto dell'articolo tutte quelle di cui alla lettera e) di tale articolo, oltreché una parte di quelle di cui alle lettere a), d) ed l).

Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) e g) corrispondono a quanto più sinteticamente contenuto nella sola funzione di cui alla lettera e) dell'articolo 4 del regolamento vigente, che è l'unica in tale articolo ad essere integralmente dedicata alla formazione superiore in ambito medico e sanitario.

La funzione di cui alla lettera l), in materia di programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione alle scuole di specializzazione, risulta ricompresa nella funzione di cui alla lettera d) dell'articolo 4 del regolamento vigente, che riguarda la programmazione dei corsi a numero programmato in generale - questione che nello schema di decreto in esame risulta assegnata, per i corsi diversi da quelli sanitari, alla Direzione generale per il diritto allo studio.

La lettera e), in materia di riconoscimento delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi, corrisponde a una porzione specifica del contenuto della lettera a) dell'articolo 4 del regolamento vigente.

La lettera m), in materia di programmazione e gestione degli esami di Stato per l'iscrizione agli ordini e ai collegi professionali e di procedure di accesso all'esercizio professionale, contiene parte della lettera l) dell'articolo 4 del regolamento vigente.

L'articolo 9, alle lettere a)-q), reca la disciplina della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca. Otto delle 15 funzioni ad essa affidate a questa direzione sono nuove rispetto al regolamento vigente. Si tratta delle funzioni di cui alle lettere da b) a f) e di cui alle lettere h), n) e q).

Le lettere da b) a f) riguardano: definizione delle procedure e dei criteri per la selezione e valutazione dei progetti di ricerca, in raccordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali del Ministero; definizione e attuazione, in raccordo con il CNVR e con l'ANVUR, delle procedure e dei criteri per la valutazione dell'impatto, scientifico-tecnologico e socio-economico, dei progetti di ricerca finanziati con risorse del Ministero, delle istituzioni della formazione superiore e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero; nomina dei revisori e dei componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi definitivi dal CNVR; definizione delle procedure e dei criteri per la formazione degli elenchi di revisori nazionali e internazionali necessari per le attività di competenza delle direzioni generali del Ministero; definizione delle procedure e dei criteri di monitoraggio dei progetti di ricerca, in raccordo con il CNVR e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali del Ministero.

La lettera h) concerne la raccolta, studio, analisi, comparazione e diffusione dei dati per le materie di competenza, nonché delle migliori pratiche di valutazione della ricerca adottate a livello europeo e internazionale. Le lettere n) e q) riguardano: attività connesse all'accesso al contributo del cinque per mille del gettito IRPEF di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e alle agevolazioni fiscali per soggetti finanziatori della ricerca scientifica; definizione delle procedure e delle misure in materia di sicurezza della ricerca.

Le rimanenti 6 funzioni, già previste, sono assegnate alla Direzione generale della ricerca. Si tratta delle funzioni di cui alle lettere a), i), l), m), o) e p).

La funzione di cui alla lettera g) relativa alla gestione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, in raccordo con le competenze e le attività delle direzioni generali del Ministero, era già prevista nel regolamento vigente presso la direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali (art.7, lettera aa) ed è tuttora citata alla corrispondente direzione generale dal presente schema.

L'articolo 10, alle lettere a)-qq) reca la disciplina delle funzioni della Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione. Tale Direzione generale svolge molte delle funzioni che nel regolamento di organizzazione vigente sono attribuite alla Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali. A queste si aggiungono quelle in materia di comunicazione, nel regolamento vigente assegnate alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

In particolare, delle 36 funzioni attribuite alla Direzione generale, 24 – riportate alle lettere da a) a cc) – discendono direttamente, e senza alcuna modifica testuale, da competenze già attribuite all'attuale Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali. La funzione di cui alla lettera u), in materia di indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, dovrà essere espletata, con inciso di cui lo schema in esame propone l'inserimento, “in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro”. Questo - come segnala la relazione illustrativa - in ragione dell'indirizzo politico che tali Uffici esprimono.

Altre 9 funzioni - quelle di cui alle lettere da dd) a nn), in materia di comunicazione - provengono direttamente, senza alcuna modifica testuale, dalla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione. Risulta poi una funzione, quella di cui alla lettera pp), concernente le attività connesse agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, che attualmente rientra tra le competenze del Segretariato generale.

Infine, vi sono 2 funzioni di nuova istituzione: quella di cui alla lettera oo), in materia di rapporti con gli organismi di consultazione interni al Ministero operanti nelle materie connesse alle competenze della direzione generale, e quella di cui alla lettera qq), concernente le attività connesse alla protezione dei dati personali.

Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera il servizio di statistica, già previsto dal vigente regolamento nell'ambito della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

L'articolo 11 stabilisce che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvederà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Segretario generale e i direttori generali interessati e sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 13, identico al corrispondente articolo 10 del Dpcm n. 164 del 2020, dispone che ogni due anni, l'organizzazione del Ministero sia sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza, anche ai fini della sua eventuale revisione.

L'articolo 14 prevede al comma 1 che il Ministero dell'Università e della ricerca provveda al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi continuino ad avere efficacia quelli già conferiti. Il comma 2 stabilisce che i riferimenti alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per “materia” in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l'ufficio competente è individuato dal segretario generale, sentiti i direttori generali interessati. Il comma 3 dispone che fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 11 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze. Il comma 4 prevede che il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La RT conferma che l'articolo 1 prevede l'articolazione del Ministero dell'Università in otto direzioni generali, coordinate da un segretario generale.

L'articolo disciplina, altresì, le funzioni vicarie del segretario generale e dei direttori generali, prevedendo che esse possano essere affidate, rispettivamente, a uno tra i direttori generali e a un dirigente di seconda fascia nell'ambito della relativa direzione.

Rileva che tale disposizione assicura il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa anche nel caso in cui uno dei dirigenti apicali risulti temporaneamente impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

Tra le funzioni attribuite ai vicari, quando dirigenti di seconda fascia, non rientrano quelle che il decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva, senza facoltà di delega, ai dirigenti iscritti nella prima fascia dei ruoli (ad esempio, i provvedimenti di incarico dei dirigenti di seconda fascia o i procedimenti disciplinari relativi al medesimo personale). Evidenzia che l'esercizio delle funzioni vicarie previsto non configura, pertanto, l'ipotesi di mansione superiore ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Da quanto detto segue che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che l'articolo 2 delinea la figura del segretario generale, individuandone le competenze e le responsabilità in base alla normativa di riferimento. La disposizione, provvedendo al necessario allineamento alla normativa vigente, non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 disciplina le competenze delle attuali direzioni generali e delle nuove direzioni generali del Ministero (Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore (art.3) e della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria (art.8)), il cui riassetto è finalizzato all'esigenza di assicurare una gestione efficiente dell'azione amministrativa.

In particolare, sottolinea la valenza altamente strategica della neocostituita Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria (art.8), in quanto si tratta di settori di rilevanza fondamentale e trasversale per l'intero sistema nazionale di formazione superiore e del servizio sanitario nazionale. Pertanto, le funzioni-obiettivo ad esso correlate, precedentemente distribuite tra direzioni, sono state secondo la RT coerentemente ricondotte sotto un'unica direzione, la cui attività ha una diretta incidenza su alcune delle missioni principali del Ministero, avendo come destinatari gli studenti e le istituzioni universitarie, le scuole di specializzazione ed i professionisti in ambito sanitario.

Allo stesso modo, si inserisce la Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore (articolo 3), nella quale vengono a confluire le corrispondenti competenze già distribuite tra le precedenti strutture ministeriali.

Evidenzia che l'intervento proposto nasce dalla necessità che in questo ambito siano superate frammentazioni e disomogeneità, favorendo, così, una maggiore

armonizzazione della gestione delle risorse finanziarie statali, assicurando una maggiore coerenza delle spese e una maggiore sostenibilità economico-finanziaria, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile che contraddistingue il sistema delle istituzioni universitarie.

Conclude evidenziando che le disposizioni in esame nel loro complesso si limitano ad enucleare le funzioni e i compiti delle direzioni generali del Ministero risultando, pertanto, neutre dal punto di vista finanziario, e non comportando, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 demanda ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'individuazione dei relativi uffici di livello dirigenziale non generale delle competenti direzioni generali, così come disciplinati dagli articoli 3-10 e la definizione puntuale dei rispettivi compiti e funzioni.

Afferma che la norma, effettuando un rinvio alla normativa primaria vigente, è dunque inidonea a produrre effetti a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 13_riferisce che la norma dispone la revisione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati per accertarne la funzionalità ed efficienza dell'intero sistema organizzativo.

L'articolo 14 detta disposizioni transitorie e finali, prevedendo l'abrogazione e la sostituzione del vigente atto organizzatorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164. Rileva che la disposizione, per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, prevede che gli incarichi dirigenziali in essere proseguano sino all'attribuzione dei nuovi.

Prevede, inoltre, che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 11 e della definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

Conclude assicurando che la disposizione, effettuando un rinvio alla normativa primaria vigente, non è suscettibile di determinare oneri finanziari ed è, dunque, priva di effetti sui saldi della finanza pubblica.

La RT allega infine il seguente quadro di sintesi, illustrativo degli impatti che si prefigurano sul quadro di classificazione per Missioni e Programmi del Bilancio dello Stato, come previsto dalla legge di contabilità.

Impatti sul Bilancio

In linea generale, si ribadisce che, dal punto di vista contabile, lo stato di previsione dei Ministeri è articolato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo la struttura gerarchica missione-programma-azione-capitolo-piano gestionale.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il bilancio è organizzato per missioni, che rappresentano "le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa", ciascuna delle quali è suddivisa in programmi, che "rappresentano aggregati di spesa con finalità

omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni". Il medesimo articolo e comma, prevede che la realizzazione di ciascun programma di spesa sia affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa - CDR, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. Ciò richiederebbe che i programmi siano definiti coerentemente all'organizzazione del Ministero. D'altro canto, il citato articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prevede, altresì, che i programmi siano univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (*Classification of the functions of government*) di secondo livello, potendo al più, di norma, costituirne una partizione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituisce criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni, tenuto conto che, ai sensi del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello alternativamente i dipartimenti ovvero le direzioni generali, laddove sia previsto la figura del Segretario Generale. In considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 51-quater del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 il Ministero dell'università e della ricerca si articola in direzioni generali coordinate da un Segretario Generale, il numero dei CDR, in ragione dell'incremento delle strutture ministeriali generali previsto dallo schema di regolamento, dovrà essere necessariamente implementato in un numero pari a 10, ovvero uno per ciascuna direzione generale, uno per il Segretariato Generale e uno per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.

Alla luce di quanto sopra riportato, vista la necessità di distribuire le competenze attualmente concentrate in un unico CDR, alla riorganizzazione amministrativa dovrà conseguire anche quella contabile, con l'inevitabile istituzione di nuovi programmi e azioni di spesa all'interno delle missioni già esistenti, una nuova distribuzione dei capitoli/PG all'interno degli stessi e la contestuale istituzione di nuovi capitoli/PG, sempre nel rispetto del vincolo dell'invarianza finanziaria.

A tal proposito, in conformità con quanto previsto dall'articolo 21, commi 2 e 2-bis, della legge n. 196 del 2009, si riporta, di seguito, la tabella comparativa dei Centri di responsabilità (CDR) e le articolazioni (Missioni, Programmi e Azioni), con la riclassificazione che scaturisce dalla proposta in esame.

Rimodulazione dei CDR a seguito di riorganizzazione

CDR esistenti	Nuovi CDR a seguito di riorganizzazione
CDR 1: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	CDR 1: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
CDR 2: Segretariato Generale	CDR 2: Segretariato Generale
CDR 3: Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	CDR 3: Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore
	CDR 4: Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
CDR 4: Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio	CDR 5: Direzione generale del diritto allo studio;
	CDR 6: Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria;

CDR 5: Direzione Generale della ricerca	CDR 7: Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;
	CDR 8: Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
CDR 6: Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione	CDR 9: Direzione generale dell'internazionalizzazione
CDR 7: Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali	CDR 10: Direzione Generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione

Tabella 11 ripartita per Missione-Programma-Azione

Tab.11 attuale	Tab. 11 a seguito di riorganizzazione
<i>Missione 17: Ricerca e innovazione</i>	<i>Missione 17: Ricerca e innovazione</i>
Programma 17.22: <i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i> CDR 5- Direzione Generale della ricerca Azioni: Spese di personale per il programma, Interventi integrati di ricerca e sviluppo, Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati, Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	Programma 17.22: <i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i> CDR 7 - Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica; Azioni: Spese di personale per il programma Interventi integrati di ricerca e sviluppo Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
	Programma 17.23: <i>Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca</i> CDR 8- Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca Azioni: Spese di personale per il programma Supporto alla valutazione e tutela della sicurezza della ricerca Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati
<i>Missione 23: Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</i>	<i>Missione 23: Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</i>

Programma 23.1: <i>Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore</i> CDR 4 - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio Azioni: Spese di personale per il programma, Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore, Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari, Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	Programma 23.1: <i>Diritto allo studio</i> CDR 5 - Direzione generale del diritto allo studio; Azioni: Spese di personale per il programma Sostegno agli studenti tramite borse di studio, prestiti d'onore, attività culturali, sportive e ricreative Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari Programma 23.2: <i>Sviluppo della formazione post-universitaria</i> CDR 6 - Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria; Azioni: Spese di personale per il programma Supporto alla programmazione dello sviluppo della formazione post universitaria
Programma 23.2: <i>Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica</i> CDR 3 - Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore Azioni: Spese di personale per il programma, Spese di personale per il programma (docenti), Spese di personale per il programma (personale amministrativo), Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura, Continuità del servizio di istruzione e di formazione post- universitaria, Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa.	Programma 23.3: <i>Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica</i> CDR 3 - Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore Azioni: Spese di personale per il programma Supporto alla programmazione, finanziamento e valutazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura.

	Programma 23.4: <i>Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica</i> CDR 4 - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); Azioni: Spese di personale per il programma Spese di personale per il programma (docenti), Spese di personale per il programma (personale amministrativo) Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria Miglioramento dell'offerta universitaria e delle istituzioni AFAM.
Programma 23.3: <i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i> CDR 3 - Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore Azioni: Spese di personale per il programma, Finanziamento delle università statali, Contributi a favore delle università non statali, Interventi di edilizia universitaria, Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario, Ammortamento mutui per edilizia universitaria	Programma 23.5: <i>Programmazione e valutazione del sistema universitario</i> CDR 3 - Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore Azioni: Spese di personale per il programma Finanziamento delle università statali Contributi a favore delle università non statali Interventi di edilizia universitaria e ammortamento dei mutui per edilizia universitaria Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario
Programma 23.4: <i>Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca</i> CDR 2 - Segretariato Generale Azioni: Spese di personale per il programma, Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	Programma 23.6: <i>Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca</i> CDR 2 - Segretariato Generale Azioni: Spese di personale per il programma Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca

Programma 23.5: <i>Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale</i> CDR 6 - Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione Azioni: Spese di personale per il programma, Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale, Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi, Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	Programma 23.7: <i>Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale</i> CDR 9 - Direzione Generale dell'internazionalizzazione Azioni: Spese di personale per il programma Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore
Missione 32: <i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Missione 32: <i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>
Programma 32.2: <i>Indirizzo politico</i> CDR 1 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro Azioni: Ministro e Sottosegretari di Stato, Indirizzo politico-amministrativo, Valutazione e controllo strategico (OIV)	Programma 32.2: <i>Indirizzo politico</i> CDR 1 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro Azioni: Ministro e Sottosegretari di Stato Indirizzo politico-amministrativo Valutazione e controllo strategico (OIV)
Programma 32.3: <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</i>	Programma 32.3: <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</i>
CDR 7 - Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali Azioni: Spese di personale per il programma, Gestione del personale, Gestione comune dei beni e servizi	CDR 10 - Direzione Generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione Azioni: Spese di personale per il programma Gestione del personale Gestione comune dei beni e servizi

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l'articolo 1 prevede il riassetto dell'organizzazione del Ministero dell'Università in n. 8 direzioni generali, coordinate da un segretario generale, rispetto alle n. 5 direzioni generali attualmente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, rimodulandone i compiti e le funzioni.

In generale si osserva che poiché alcune funzioni previste a seguito del riassetto non sono presenti nel regolamento vigente, andrebbero forniti elementi confermativi sulla capacità delle relative strutture di adempiere ai nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste ai sensi della normativa vigente, dal

momento che per tali competenze potrebbero rendersi necessarie specifiche professionalità.

Si fa riferimento in particolare a:

- l'articolo 2, comma 1, lettere b) e h), relativo al segretariato generale, che prevede due nuove funzioni di proposta al Ministro delle linee generali dell'organizzazione dell'amministrazione e di coordinamento delle attività connesse alla misurazione e valutazione della *performance*;
- l'articolo 3, comma 1, lettere a) e f), relativo alla direzione generale per la sostenibilità e programmazione del sistema della formazione superiore, che prevede due nuove funzioni attinenti alla promozione e valutazione della sostenibilità del sistema della formazione superiore e alla valutazione degli impatti del finanziamento pubblico;
- l'articolo 6, comma 1, lettera z), relativo alla direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica, che prevede una nuova funzione di promozione e sostegno della ricerca per la competitività del sistema produttivo privato;
- l'articolo 7, comma 1, lettera o), relativo alla direzione generale dell'internazionalizzazione, che prevede una nuova funzione di promozione e coordinamento della partecipazione del sistema di formazione superiore allo sviluppo e all'attuazione del Piano Mattei;
- l'articolo 9, comma 1, lettere da b) a f) e lettere h), n) e q), relativo alla direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, che prevede dieci nuove funzioni rispetto al regolamento vigente;
- l'articolo 10, comma 1, lettere oo) e qq), relativo alla direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione, che prevede due nuove funzioni in materia di rapporti con gli organismi di consultazione interni e in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12

(Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale)

Il comma 1 definisce le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree di funzionari, assistenti e operatori come individuate alla Tabella A considerata quale parte integrante del regolamento stesso.

Il comma 2 prevede che nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, siano comprese n. 6 unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il comma 3 dispone che nell'ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale, sia conferita presso il Segretariato Generale una posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 4 stabilisce che, al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Tabella A

Personale dirigenziale:	
Dirigenti di prima fascia	10*
Dirigenti di seconda fascia	46**
Totale dirigenti	56
Personale non dirigenziale:	
Area Funzionari	359
Area Assistenti	144
Area Operatori	15
Totale aree	518
TOTALE COMPLESSIVO	574

* esclusa la posizione di prima fascia prevista, per gli uffici di diretta collaborazione, per gli anni 2021-2027, dall'articolo 64 c. 6-ter del decreto-legge n. 77/2021

**comprese le 6 unità di personale dirigenziale di livello non generale da destinarsi agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo 12 e, a conforto della neutralità finanziaria della disposizione, rappresenta che, sotto il profilo organizzativo, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo intervenuti nel corso degli ultimi anni provvedimenti normativi che hanno provveduto ad incrementare la dotazione organica dell'Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, riporta le variazioni che hanno interessato la dotazione organica dell'Amministrazione dalla nascita della stessa sino ad oggi.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca» le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree prima, seconda e terza del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del citato regolamento. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Ministero dell'Università e della Ricerca	Tabella A d.P.C.M. n. 164/2020
DIRIGENTI I FASCIA	6
DIRIGENTI II FASCIA	35
TOT. DIRIGENTI	41
AREA DEI FUNZIONARI	195
AREA DEGLI ASSISTENTI	244
AREA DEGLI OPERATORI	28
TOT. AREE	467
TOT. COMPLESSIVO	508

Segnala che lo schema sopra riportato è stato oggetto di revisione per opera dell'articolo 1, comma 936, della legge 30 dicembre 2020, n.178, il quale ha disposto che «Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di n.3 posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Pertanto, all'esito dell'intervento legislativo appena evidenziato, la situazione relativa all'organico dell'amministrazione risultava quella di seguito indicata, in formato tabellare:

Ministero dell'Università e della Ricerca	Tabella A – d.P.C.M. n. 164/2020	Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 936
DIRIGENTI I FASCIA	6	6
DIRIGENTI II FASCIA	35	38
TOT. DIRIGENTI	41	44
AREA DEI FUNZIONARI	195	195
AREA DEGLI ASSISTENTI	244	244
AREA DEGLI OPERATORI	28	28
TOT. AREE	467	467
TOT. COMPLESSIVO	508	511

L'articolo 19-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è ulteriormente intervenuto nella definizione dell'organico ministeriale sancendo che «la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui n.1 dirigente di livello dirigenziale generale, n.3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e n.36 unità appartenenti alla III area funzionale – posizione economica F1». Il predetto incremento è stato finalizzato, nel testo normativo previgente, all'accrescimento delle competenze del Ministero legate al rafforzamento della formazione universitaria specialistica del settore sanitario.

La norma ha definito la situazione di seguito indicata, nella quale si evidenziano le relative variazioni:

Ministero dell'università e della ricerca	Tabella A -d.P.C.M. n. 164/2020	Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 936	D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, articolo 19- <i>quinquies</i>
DIRIGENTI I FASCIA	6	6	7
DIRIGENTI II FASCIA	35	38	41
TOT. DIRIGENTI	41	44	48
AREA DEI FUNZIONARI	195	195	231
AREA DEGLI ASSISTENTI	244	244	244
AREA DEGLI OPERATORI	28	28	28
TOT. AREE	467	467	503
TOT. COMPLESSIVO	508	511	551

L' articolo 28, comma 2-*ter*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con legge, 15 luglio 2022, n. 91, ha sancito che: «la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-*bis* del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1». La finalità della disposizione è stata quella di dotare l'amministrazione di ulteriori unità di personale che potessero ottemperare alle nuove competenze, in termini di valutazione dei progetti di ricerca.

La situazione dell'organico, dunque, è stata rimodulata nei termini che seguono:

Ministero dell'università e della ricerca	Tab. A – d.P.C.M. n. 164/2020	L. 30/12/2020, n. 178, art. 1, c. 936	D.L. 27/01/2022, n. 4, art. 19- <i>quinquies</i>	D.L. 17/05/2022, n. 50, art. 28, c. 2- <i>ter</i>
DIRIGENTI I FASCIA	6	6	7	8
DIRIGENTI II FASCIA	35	38	41	44
TOT. DIRIGENTI	41	44	48	52
AREA DEI FUNZIONARI	195	195	231	267
AREA DEGLI ASSISTENTI	244	244	244	244
AREA DEGLI OPERATORI	28	28	28	28
TOT. AREE	467	467	503	539
TOT. COMPLESSIVO	508	511	551	591

In relazione al personale dirigenziale, l'intervento legislativo di cui al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha ulteriormente incrementato la dotazione organica, sia di livello generale che di livello non generale.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge ha previsto il rafforzamento dell'organico di ulteriori n.2 posti dirigenziali generali e n.2 posti dirigenziali non generali.

In base all'ultimo intervento normativo evidenziato, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca conta un totale di n. 595 posizioni, suddiviso tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale.

Di seguito, in formato tabellare, la situazione vigente, con evidenza delle modifiche soprarichiamate:

Ministero dell'università e della ricerca	Tabella A – d.P.C.M. n. 164/2020	Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 936	D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, articolo 19quinquies	D.L. 17 maggio 2022, n. 50, articolo 28, comma 2-ter	D.L. 22 aprile 2023, n. 44, articolo 1 e Tabella A
DIRIGENTI I FASCIA	6	6	7	8	10
DIRIGENTI II FASCIA	35	38	41	44	46
TOT. DIRIGENTI	41	44	48	52	56
AREA DEI FUNZIONARI	195	195	231	267	267
AREA DEGLI ASSISTENTI	244	244	244	244	244
AREA DEGLI OPERATORI	28	28	28	28	28
TOT. AREE	467	467	503	539	539
TOT. COMPLESSIVO	508	511	551	591	595

Infine, tenendo conto della rimodulazione del personale dell'area dei funzionari, degli assistenti e degli operatori, intervenuta con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), relativo al triennio 2023-2025, la situazione complessiva della dotazione organica risulta essere la seguente:

Ministero dell'università e della ricerca	Tabella A
DIRIGENTI I FASCIA	10
DIRIGENTI II FASCIA	46
TOT. DIRIGENTI	56
AREA DEI FUNZIONARI	359
AREA DEGLI ASSISTENTI	144
AREA DEGLI OPERATORI	15
TOT. AREE	518
TOT. COMPLESSIVO	574

Con specifico riferimento all'incremento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, incrementato in forza della riserva di legge di cui all'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la RT evidenzia, nella tabella sottostante, la cronologia degli interventi normativi di rango primario che sono intervenuti specificamente ad incrementare la dotazione organica dei posti di personale con qualifica dirigenziale di livello generale, fino al numero attuale pari a 10.

Originaria formulazione art. 51- <i>quater</i> D.Lgs. n. 300/1999 d.P.C.M. n. 164/2020 Tabella A	DIRIGENTI I FASCIA: 6
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, Articolo 19-- <i>quinquies</i>	DIRIGENTI I FASCIA: + 1 (totale 7)
D.L. 17 maggio 2022, n. 50, Articolo 28, comma 2- <i>ter</i>	DIRIGENTI I FASCIA: + 1 (totale 8)
D.L. 22 aprile 2023, n. 44, Articolo 1e Tabella A	DIRIGENTI I FASCIA: + 2 (totale 10)

Precisa infine che l'articolo 9, commi 1 e 2, ha modificato l'assetto organizzativo del Ministero, riferendosi all'incremento della dotazione organica di n.2 unità dirigenziali di livello generale previsto dagli articoli 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e 28, comma 2-*ter*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 relativi, rispettivamente, alla Struttura tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

Al riguardo, andrebbero acquisite rassicurazioni sul grado di adeguatezza della dotazione di personale del Ministero a fronte dei nuovi e/o diversi compiti previsti per le direzioni generali come riorganizzate per effetto dello schema in esame.

Sul punto, appare utile acquisire ulteriori informazioni in merito alle unità lavorative più direttamente interessate dal riordino ed effettivamente in servizio, alle dipendenze sia del Segretariato generale che presso ciascuna delle attuali direzioni generali del Ministero².

Si segnala comunque che dalla consultazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026³ risulta confermata la congruità della dotazione organica di diritto indicata alla Tabella A del presente schema con quella prevista ai sensi della legislazione vigente.

² Dagli allegati da 3 a 12 concernenti "Spesa di Personale", annessi allo stato di previsione del MUR nel disegno di legge di bilancio 2025-2027, calibrati secondo il criterio degli anni/persona, risulta la presenza presso la Direzione Generale della Ricerca (CDR 5) di n.1 Dirigente Generale, n. 7 Dirigenti di seconda fascia, n. 30 funzionari e n. 21 Assistenti (n.59 unità complessive); presso la Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del Diritto allo Studio (CDR 4): n.1 Dirigente generale; n. 6 Dirigenti di seconda fascia, n. 32 funzionari e n. 8 Assistenti (n.47 unità complessive); presso la Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore (CDR 3): relativamente al Programma 23.2; n.0 Dirigenti generali; n.0 Dirigenti di seconda fascia, n. 4 funzionari e n. 3 Assistenti (n.7 unità complessive); in aggiunta al contingente AFAM presso la Direzione Generale (CDR 3) di: n.7.284 professori e n.987 unità di personale a T.D.; cui vanno aggiunti 206 E.P.; 2.778 personale delle "Aree" non meglio precisato e 359 unità di personale a T.D. (di cui 20 E.P. e 349 unità di altro personale con contratto annuale a T.D.; relativamente al programma 23.3, n.1 dirigente generale; n.6 dirigenti di II fascia, n. 33 funzionari e n.12 assistenti (per complessive n. 52 unità). In servizio al Segretariato generale (CDR 2) risultano in servizio: n.2 dirigenti generali; n. 6 dirigenti di II fascia; n. 44 funzionari e n. 7 assistenti (per complessive n. 59 unità); presso la Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, risultano in servizio n. 1 dirigente generale; n. 4 dirigenti di II fascia e n. 21 funzionari in aggiunta a n.4 assistenti (per complessive 30 unità); al Gabinetto (CDR 1) risultano in servizio n. 1 dirigente generale; n.6 dirigenti di II fascia; n. 30 funzionari; n. 10 assistenti; n. 2 operatori (per complessive n.49 unità); presso la Direzione generale del Personale, del Bilancio e dei Beni Strumentali (CDR 7) risultano in servizio n. 1 dirigente generale; n. 6 dirigenti di II fascia; n. 40 funzionari e n.17 Assistenti (per complessive n.64 unità). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Bilancio dello Stato 2025/2027, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Allegati nn. 3-12, pagine 469-488.

³ Cfr. Ministero dell'università e della ricerca, "Amministrazione Trasparente".

Articolo 15
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente schema di regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto della norma, confermando che l'opzione regolatoria non prevede, dal punto di vista finanziario ed economico, alcun impatto.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato agli articoli precedenti.